



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1338

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Ulteriore modifica ai "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a 11 addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19", approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 657 di data 19 maggio 2020 e ss.mm.ii.

Il giorno **04 Settembre 2020** ad ore **16:08** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 657 di data 19 maggio 2020 sono stati approvati i “Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a 11 addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19”.

In attuazione dell’articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, con i citati criteri la Provincia sostiene, con un contributo a fondo perduto, gli operatori economici che occupano non più di undici addetti e che hanno subito gravi danni valutati con riferimento al volume di attività, in conseguenza della pandemia COVID-19.

Ai predetti criteri sono state in seguito apportate modifiche con deliberazioni di Giunta provinciale n. 735 di data 29 maggio 2020 e n. 1026 di data 17 luglio 2020.

Nello specifico, tra i requisiti di ammissione per poter beneficiare del contributo di cui ai criteri in oggetto, è previsto che l’operatore economico richiedente abbia sede legale o unità operativa nel territorio provinciale al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

I medesimi criteri prevedono inoltre, tra i casi di revoca del contributo, la rideterminazione della maggiorazione prevista per i canoni di locazione (di cui al punto 5) nonché la revoca dell’importo non dovuto, qualora l’operatore economico abbia dato comunicazione erronea dell’importo dei canoni stessi.

A seguito di un confronto con le categorie economiche è emersa la necessità di apportare alcune ulteriori modifiche ai suddetti criteri e in particolare:

- estendere la misura agevolativa in oggetto anche agli operatori economici con sede legale o unità operativa nel territorio provinciale alla data del 29 febbraio 2020;
- prevedere la rideterminazione del contributo nonché la revoca dell’importo non dovuto, anche nel caso in cui l’operatore economico abbia dato comunicazione erronea, entro il termine ultimo di presentazione delle domande, del numero di addetti per la determinazione della misura del contributo (di cui al punto 4.1).

Infine, considerato che l’art. 62 del c.d. “decreto agosto” n. 104/2020 ha modificato l’art. 61 del decreto legge n. 34/2020, ampliando così il regime “ombrello” anche alle microimprese e piccole imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, si ritiene di modificare i requisiti di ammissione al contributo, prevedendo la possibilità che possano beneficiare del contributo anche tali operatori economici - già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dal citato “decreto agosto”, subordinando però tale deroga prevista dalla normativa nazionale alla preventiva decisione della Commissione europea, a seguito di notificazione di competenza delle autorità statali, ed alle eventuali condizioni in essa previste.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di apportare le modifiche ai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 657 del 19 maggio 2020 e ss.mm.ii., come segue:

- sostituzione della lettera a) del punto 3.1 con:
“a) sede legale o unità operativa nel territorio provinciale alla data del 29 febbraio 2020;”
- inserimento al punto 3.1 lettera f) dopo le parole “al 31 dicembre 2019” del seguente periodo:
“fatte salve - subordinatamente alla preventiva decisione della Commissione europea, a seguito di notificazione di competenza delle autorità statali, ed alle eventuali condizioni in essa previste -

le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dall'art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del decreto legge n. 34/2020.”

- sostituzione della lettera c) del punto 10.1 con:
“c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3.1 o delle condizioni di attribuzione delle maggiorazioni previste; limitatamente alle misure di contributo di cui al punto 4.1 o alle maggiorazioni di cui al punto 5, qualora l'operatore economico dia comunicazione dell'erronea indicazione rispettivamente del numero di addetti o dell'importo entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca dell'importo non dovuto.”

Alla luce di quanto sopra premesso, si propone di approvare l'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, contenente “Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a 11 addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19”, con le modifiche sopra illustrate.

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l'intervento, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'art. 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente i “Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a 11 addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19” ;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a 11 addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 657 di data 19 maggio 2020 e ss.mm.ii, come segue:

- sostituzione della lettera a) del punto 3.1 con:
“a) sede legale o unità operativa nel territorio provinciale alla data del 29 febbraio 2020;”
- inserimento al punto 3.1 lettera f) dopo le parole “al 31 dicembre 2019” del seguente periodo:
“fatte salve - subordinatamente alla preventiva decisione della Commissione europea, a seguito di notificazione di competenza delle autorità statali, ed alle eventuali condizioni in

essa previste - le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dall'art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del decreto legge n. 34/2020."

- sostituzione della lettera c) del punto 10.1 con:

"c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3.1 o delle condizioni di attribuzione delle maggiorazioni previste; limitatamente alle misure di contributo di cui al punto 4.1 o alle maggiorazioni di cui al punto 5, qualora l'operatore economico dia comunicazione dell'erronea indicazione rispettivamente del numero di addetti o dell'importo entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca dell'importo non dovuto."

- 2) di approvare l'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, contenente "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a 11 addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19", che contempla le modifiche illustrate al precedente punto 1);
- 3) di disporre che le modifiche ai criteri di cui al punto 1. entreranno in vigore a partire dal 10 settembre 2020 affinché la piattaforma informatica possa recepire le innovazioni previste a partire dalle ore 9.00 della medesima giornata;
- 4) di prevedere che, anche relativamente alle domande già pervenute o concesse, trovano applicazione le modifiche ai criteri di cui al punto 1, primo e terzo alinea, apportate dal presente provvedimento in quanto più favorevoli per l'operatore economico;
- 5) di mantenere invariato quanto altro definito nell'ambito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 657/2020, n. 735/2020 e n. 1026/2020;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto già indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 657 di data 19 maggio 2020 e ss.mm.ii.;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 17:27

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI
CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 13 MAGGIO
2020.**

**MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE
IMPEGNANO FINO A UNDICI ADDETTI E CHE HANNO SUBITO
GRAVI DANNI IN CONSEGUENZA DEL COVID-19.**

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

**«Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2020-2022»**

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. In attuazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che occupano non più di undici addetti e che hanno subito gravi danni valutati con riferimento al volume di attività, in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

1.2. Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a integrare il reddito di impresa, di lavoro autonomo o agrario degli anzidetti operatori economici in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta.

1.3. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (regime di aiuto SA.57021) e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

2. DEFINIZIONI

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Operatori economici": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale, o agricola (limitatamente alle imprese florovivaistiche, alle aziende vitivinicole, alle imprese agrituristiche, alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura e alle aziende e imprese che trasformano il latte), ovvero attività di lavoro autonomo. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.
- b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i soggetti non obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.
- c. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3,

lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

- d. "Volume di attività": somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa ovvero dei compensi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di lavoro autonomo. Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto.
- e. "Periodo di osservazione": lasso temporale minimo di due mesi continuativi all'interno del periodo che va da marzo a maggio 2020, fatto salvo quanto specificato alla successiva lettera f) per gli operatori economici che hanno iniziato la propria attività a partire dall'1 febbraio 2019 o per gli operatori economici che hanno da 10 a 11 addetti.
- f. "Grave danno in conseguenza dell'epidemia di COVID-19":
 - Per gli **operatori economici che impiegano fino a 9 addetti**, danno che deriva dal calo del volume di attività di almeno il 50 per cento nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo l'1 febbraio 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato in almeno due mesi nel trimestre marzo - maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le riduzioni del volume di attività vanno autocertificate dall'operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.
 - Per gli **operatori economici che impiegano da 10 a 11 addetti**, danno che deriva dal calo del volume di attività complessivo di almeno il 70 per cento nel trimestre marzo - maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo l'1 febbraio 2019, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le riduzioni di volume di attività vanno autocertificate dall'operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.
- g. "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).
- h. "Addetti": numero medio di unità lavorative presenti in azienda nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 (Es. se un dipendente ha lavorato 2 mesi vale 2/12, sia che abbia lavorato full time, sia che abbia lavorato part time, se ha lavorato tutto l'anno vale 12/12). Per le aziende che hanno iniziato l'attività successivamente all'1 marzo 2019 numero medio di unità lavorative presenti in azienda da inizio attività al 29 febbraio 2020 (Es. se l'azienda ha avviato la sua attività all'1 settembre 2019 e ha un dipendente che ha lavorato tre mesi vale 3/6, mentre se ha lavorato tutto il periodo vale 6/6). Sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi

compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione.

- i. "Reddito": si ricava dall'ultima dichiarazione presentata:
- I. nel caso di imprese individuali e lavoratori autonomi, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri RE (Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) e LM (Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario) della dichiarazione dei redditi;
 - II. nel caso di società e di associazioni professionali, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri RE (Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) della dichiarazione dei redditi, cui devono essere aggiunti: i compensi corrisposti agli amministratori che siano anche soci, nonché i salari e gli stipendi riconosciuti ai soci e derivanti da attività svolta nei confronti della società, che in sede di determinazione del reddito siano stati portati in deduzione;
 - III. nel caso di imprese familiari, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri della dichiarazione dei redditi relativi al reddito di impresa dai quadri RE (Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) e LM (Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario) della dichiarazione dei redditi, il quale è comprensivo anche dei redditi attribuiti ai familiari ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
 - IV. nel caso di imprenditori agricoli, società semplici e società agricole di cui all'art. 2 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri RA (Redditi dei terreni), RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) e LM (Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario) della dichiarazione dei redditi relativi al reddito agrario o di impresa, cui devono essere aggiunti: i compensi corrisposti agli amministratori che siano anche soci, nonché i compensi, i salari e gli stipendi riconosciuti ai soci e derivanti da attività svolta nei confronti della società, che in sede di determinazione del reddito siano stati portati in deduzione, a meno che gli anzidetti soggetti non determinino il reddito ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, atteso che in tal caso gli stessi vanno comunque considerati.
- j. "Operatore economico neo costituito": operatore economico che ha avviato la sua attività dopo l'1 settembre 2019.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale o unità operativa nel territorio provinciale alla data del 29 febbraio 2020;
- b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-*bis* del medesimo decreto;
- c) aver registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda o alla data del 30 settembre 2020, un volume di attività su base annua maggiore di euro 12.000 e fino ad euro 5 milioni;
- d) aver subito un grave danno in conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
- e) presenza di un numero di addetti inferiore o uguale a undici;
- f) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), per il settore agricolo ai sensi del Regolamento di esenzione (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e per il settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento di esenzione (CE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014) al 31 dicembre 2019, fatte salve - subordinatamente alla preventiva decisione della Commissione europea, a seguito di notificazione di competenza delle autorità statali, ed alle eventuali condizioni in essa previste - le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dall'art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del decreto legge n. 34/2020.

3.2. In presenza dei requisiti di cui al punto 3.1, hanno diritto al contributo gli operatori economici che hanno registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda o alla data del 30 settembre 2020 un reddito pari o inferiore a euro 50.000,00. Per gli operatori economici che hanno iniziato l'attività nel periodo di imposta 2019, il reddito che consente, in presenza dei requisiti di cui al punto 3.1, di usufruire del contributo deve essere pari o inferiore a euro 50.000,00, commisurato al periodo dell'anno in cui l'operatore economico ha svolto la sua attività.

3.3. Il limite reddituale previsto al precedente punto 3.2 è incrementato di euro 15.000,00 per ciascun ulteriore socio, associato o collaboratore familiare che presta la propria attività lavorativa a favore della società, dell'associazione professionale o dell'impresa familiare alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, fino comunque a un limite reddituale massimo di euro 80.000,00.

3.4. Agli operatori economici neo costituiti non si applica il vincolo di cui al punto 3.1 lettera c) e i vincoli di cui ai punti 3.2 e 3.3.

3.5. Non possono beneficiare di contributo gli studi associati, qualora tutti o alcuni dei liberi professionisti che li costituiscono presentino autonomamente richiesta per beneficiare di un sussidio di cui ai presenti criteri.

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1. Per gli operatori economici la misura del contributo è pari a:

- euro 3.000,00 fino a 3 addetti;
- euro 4.000,00 fino a 6 addetti;
- euro 5.000,00 fino a 11 addetti.

4.2. Gli operatori economici neo costituiti ricevono un importo fisso di euro 3.000,00.

5. MAGGIORAZIONI

5.1. Per gli operatori economici che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno sostenuto canoni di locazione per gli immobili nei quali viene esercitata l'attività o canoni di affitto d'azienda o del ramo d'azienda con cui viene svolta, anche in parte, l'attività, è prevista una maggiorazione alla misura di contributo di cui ai precedenti punti 4.1 - 4.2, pari al 40 per cento dell'ammontare totale dei canoni sostenuti per tali mesi e comunque non superiore a euro 1.200,00. Sono esclusi da detti importi i canoni di leasing immobiliare, nonché i costi delle concessioni di beni immobili e aree pubbliche. La condizione di aver effettivamente corrisposto il canone deve essere certificata dal locatore.

5.2. Non sono agevolabili i canoni di locazione e i canoni di affitto d'azienda o di ramo d'azienda percepiti da società controllanti, controllate o collegate all'operatore economico che chiede la maggiorazione. Parimenti, non sono agevolabili i canoni di locazione e i canoni di affitto d'azienda o di ramo d'azienda percepiti da familiari, come definiti dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo.

6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1. Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

6.2. A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'operatore economico o da un suo delegato - entro il 30 settembre 2020 - mediante piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia.

6.3. Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

6.4. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - da presentarsi attraverso apposita Piattaforma informatica - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.

445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri.

7. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

7.1. L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri, ad esclusione dei contributi afferenti agli operatori economici del settore agricolo la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura. I contributi sono concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

7.2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

7.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

8. OBBLIGHI

8.1. L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara il rispetto dei seguenti obblighi fino al 31 dicembre 2021:

- a) salvaguardia del numero di addetti calcolati secondo i criteri di cui al punto 2.1 lettera h). Il confronto dovrà essere effettuato tra il numero di addetti dell'anno solare 2021 e il numero di addetti nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020. Nel caso in cui vi sia una riduzione del volume di attività dell'anno 2021 rispetto al volume di attività dell'anno 2019, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto. In alternativa alla riduzione del volume di attività è comunque tollerato un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti.
- b) regolare pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;
- c) regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori. Tale situazione sarà attestata da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria o da un Consulente del Lavoro, che attesterà che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e - per almeno una quota pari al contributo ricevuto - i fornitori di beni e servizi.
- d) accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino al 31 dicembre 2025.

8.2. In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 10.1. I vincoli si considerano comunque rispettati in caso di trasferimento totale o parziale

d'azienda ad operatore economico avente sede legale nel territorio provinciale trentino, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria, qualora il subentrante si assuma l'impegno di rispettare gli obblighi.

9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

9.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

9.2. Successivamente al 31 dicembre 2021 si verificherà il rispetto degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 8.1 su un campione definito sulla base della disciplina vigente.

10. REVOCHE

10.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 8.1 lettere a), b) e c), salvo i casi di decesso e invalidità che comporti l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa del titolare/lavoratore autonomo/socio attivo.
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 8.1 lettera d) o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente.
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3.1 o delle condizioni di attribuzione delle maggiorazioni previste; limitatamente alle misure di contributo di cui al punto 4.1 o alle maggiorazioni di cui al punto 5, qualora l'operatore economico dia comunicazione dell'erronea indicazione rispettivamente del numero di addetti o dell'importo entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca dell'importo non dovuto.

10.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

11. DISCIPLINA DEL CUMULO

11.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.